



COMUNE DI SEDRIANO

Provincia di Milano

**REGOLAMENTO PER
L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO COMUNALE SUI
RIFIUTI E SUI SERVIZI**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Art. 2. Istituzione del tributo

Art. 3. Gestione e classificazione dei rifiuti.

Art. 4. Rifiuti assimilati agli urbani

Art. 5. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto, ambito di applicazione e soggetti passivi.

Art. 7. Locali ed aree non soggette al tributo.

Art. 8. Superficie degli immobili.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 9. Costo di gestione

Art. 10. Determinazione della tariffa

Art. 11. Ripartizione dei costi tra le utenze

Art. 12. Periodi di applicazione del tributo.

Art. 13. Tariffa per le utenze non domestiche

Art. 14. Occupanti le utenze domestiche

Art. 15. Tariffa per le utenze non domestiche

Art. 16. Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 17. Scuole statali

Art. 18. Tributo giornaliero

Art. 19. Tributo provinciale

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 20. Riduzioni per le utenze domestiche

Art. 21. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

Art. 22. Riduzioni per il recupero

Art. 23. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Art. 24. Esenzioni

Art. 25. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 26. Presupposto della maggiorazione

Art. 27. Aliquote.

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art. 28. Obbligo di dichiarazione

Art. 29 Poteri del Comune

Art. 30. Accertamento- Sanzioni –interessi

Art. 31. Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento

Art. 32. Riscossione

Art. 33. Rimborsi

Art. 34. Somme di modesto ammontare

Art. 35. Contenzioso

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 36. Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 37. Clausola di adeguamento

Art. 38. Disposizioni transitorie

Art. 39. Disposizioni per l'anno 2013

Allegati

All. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

All. B: Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. N. 158 DEL 27/04/1999.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art.2. Istituzione del tributo

1. Il presente regolamento istituisce il Tributo Comunale sui rifiuti e servizi per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico e ne disciplina l'applicazione.

2. La gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, è effettuata dal Comune di Sedriano nella forma dell'affidamento in appalto a terzi: le caratteristiche del servizio dei rifiuti urbani sono contenute nel vigente capitolato di gara e nel vigente regolamento comunale per la disciplina dal lato tecnico ed igienico-sanitario del servizio di smaltimento dei rifiuti.

3. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di introdurre servizi a pagamento, legati alla gestione del rifiuto, a domanda individuale.

4. La gestione dei rifiuti urbani privilegia, per le utenze domestiche (abitazioni civili) e per quelle non domestiche (attività economiche), le raccolte differenziate con il sistema porta a porta tramite l'utilizzo congiunto di appositi contenitori e sacchi a perdere.

5. Le tariffe del tributo sono determinate annualmente applicando le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158/999, sulla base del Piano finanziario adottato ai sensi dell'art. 8 del medesimo decreto.

Art. 3. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dalle successive ordinanze sindacali in materia, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

Art. 4. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione.

2. I rifiuti provenienti dagli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sono assimilati agli urbani nei limiti quantitativi massimi previsti dal corrispondente parametro Kd (kg/mq/anno) di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 5. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto, ambito di applicazione e soggetti passivi.

Il tributo comunale è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, che occupi o conduca a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione) e anche di fatto, locali o aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza di civili abitazioni, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Agli stessi effetti si considerano le aree coperte anche se aperte su almeno un lato quali ad esempio porticati, chiostri, tettoie e simili suscettibili di produrre rifiuti.

Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento del tributo sussiste in capo al soggetto dichiarante, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, i conviventi o comunque tra chi usa permanentemente in comune i locali e le aree stesse.

Il nucleo familiare è inteso come numero complessivo degli occupanti l'abitazione, sommando anche i componenti eventualmente appartenenti a nuclei anagrafici distinti.

Da tale numero complessivo sono esclusi quei componenti che in maniera permanente risultano ricoverati presso cura di cura o di riposo. Tale agevolazione è concessa su richiesta dell'interessato, alla quale deve essere allegata, idonea documentazione attestante il ricovero, con decorrenza dal primo

Il tributo è dovuto anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali, direzionali o artigianali integrati o di multiproprietà. Il soggetto che ne gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune.

Il medesimo soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto al pari degli amministratori di condominio, alla presentazione dell'elenco dei medesimi occupanti o conduttori, agli uffici competenti del comune, entro il 30 gennaio di ogni anno.

Il tributo relativo a locali ed aree destinati ad attività ricettive ed alberghiere o a forme analoghe (esempi: residence, affittacamere a titolo di imprenditoria e simili) è dovuta da chi gestisce le citate attività.

Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicato il tributo delle utenze domestiche.

La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Il titolare delle aree e/ o locali oggetto di insediamento abusivo, è responsabile in solido con il conduttore, del costo del servizio.

Il tributo è dovuto per l'intero anno, nei casi di locazione o di disponibilità per periodi inferiori all'anno dei locali o aree affittate in modo saltuario o occasionale, dal proprietario dei medesimi.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 7: Locali ed aree non soggette al tributo

Sono da considerarsi non soggetti al tributo per previsione di legge o inidoneità a produrre rifiuti i seguenti locali ed aree:

- 1.-
 - a) locali e le aree soggette a nuova edificazione o a ristrutturazione per la sola durata temporale del cantiere relativo alla esecuzione delle opere relative;
 - b) locali o le aree dichiarate pericolanti o inagibili;
 - c) i locali non allacciati ai servizi di rete (acqua, gas, luce),
 - d) le aree scoperte di pertinenza o accessorie a locali tariffabili (esempi: balconi, terrazze scoperte, cortili, giardini, posti auto privati)
 - e) i fabbricati destinati ad uso agricolo effettivamente utilizzati come tali (esempi: stalle, serre)
 - f) volumi tecnici (esempi: celle frigorifere, locali caldaia, centrali elettriche, cabine elettriche ed elettroniche, ascensori, serbatoi)
 - h) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile (esempi: scale, corridoi, androni)
 - i) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - j) gli edifici comunali adibiti a servizi o per i quali il Comune per espressa previsione normativa debba sostenere i costi di gestione;
 - i) superfici diverse da quelle indicate dove si formano comunque di regola solo rifiuti speciali non assimilati a quelli solidi urbani e/o rifiuti pericolosi
 - m) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - n) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - o) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Relativamente alle attività produttive, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilato e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la riduzione del 30 per cento.

3. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato che deve dimostrare di averne diritto e sarà valida a partire dal primo giorno del quadrimestre solare successivo all'accoglimento da parte degli uffici comunali.

4. I soggetti che hanno la disponibilità delle aree escluse di cui al precedente comma 2) devono comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Articolo 8: Superficie degli immobili

La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali al netto dei muri e per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo metro quadrato.

In fase di prima applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tariffa di igiene ambientale di cui all'art.238 del d.lgs. n. 152/06, senza obbligo di ripresentazione della denuncia da parte dei contribuenti.

A decorrere dall'avvenuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima indicata nel regolamento edilizio comunale.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 9. Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi relativi al servizio, redatto nel rispetto delle norme contenute nell'art.8 del D.P.R. 158/99 e successive mm. e ii., entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito, dell'ammontare dei costi di gestione, del tasso di inflazione programmato così da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. Qualora in fase di consuntivazione dei costi annuali del servizio, si verificasse uno scostamento, in aumento o in diminuzione tra il gettito preventivato e quello a consuntivo, lo stesso sarà calcolato con l'ultima rata del tributo per l'anno corrente.

Art. 10 Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario degli interventi relativi al servizio, con specifica deliberazione della Giunta Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità e riapprovato dal Consiglio Comunale.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 11: Ripartizione dei costi tra le utenze.

Le utenze sono articolate in due fasce secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, del DPR 158/99:

utenza domestica: comprendente tutte le abitazioni civili;

utenza non domestica: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere;

I costi totali sostenuti dal Comune sono ripartiti tra i due tipi di utenze in modo da assicurare le agevolazioni per l'utenza domestica di cui all'articolo 14, comma 17, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011.

Art. 12 Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 28, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 13 Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 14 Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza quello di n. 2 unità.

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 15 Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria

Art. 16 Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 17 Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 18. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dalla legge.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 21- 22-23.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 27.

Art. 19. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 29.

TITOLO III – Riduzioni e agevolazioni

Art. 20. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a)-abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel comune: riduzione del 20%
 - b)-abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30 %;
 - c)-abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 25 %;
2. Le riduzioni di cui al comma precedente lettere b) e c) si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di

presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Le riduzioni di cui alla lettera a) si applicano d'ufficio in base alle risultanze anagrafiche, salvo diversa dichiarazione presentata dal contribuente.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 21. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 25 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.

Art. 22. Riduzioni per il recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 25 % della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero per il 100% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4., Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Art. 23. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, in misura pari al 20%.

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.

3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art.24-Esenzioni.

Sono inoltre escluse dal pagamento del tributo le seguenti superfici:

-i locali dell'abitazione di persone ricoverate in via continuativa in istituti di cura presso i quali abbiano trasferito la propria residenza, a condizione che l'immobile risulti effettivamente non utilizzato.

-i locali di abitazione occupati da famiglie di comprovata indigenza segnalati dal Settore Servizi Sociali del Comune.

-gli edifici adibiti a qualsiasi culto con annessi oratori, ammessi dallo Stato Italiano.

-i locali adibiti a caserme.

Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte nel bilancio del Comune con autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 25. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO IV – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 26. Presupposto della maggiorazione

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.

3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.

4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'art. 17.

5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 27. Aliquote

1. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.

2. Il consiglio comunale può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato.

TITOLO V: DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 28. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo, indicati all'art.6 devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

-l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;

-la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;

- il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata per i soggetti che occupano, detengono o conducono i locali e/o le aree assoggettate al tributo, all'ufficio competente del Comune entro trenta giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione.

La dichiarazione di inizio e di variazione, per l'occupazione dei locali adibiti a residenza è presentata all'ufficio competente del Comune in sede di denuncia anagrafica.

La dichiarazione, deve essere effettuata attraverso gli appositi moduli predisposti dal Comune e può essere anche spedita per posta tramite raccomandata o inviata in via telematica. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al secondo comma.

4. La dichiarazione originaria o di variazione deve contenere:

per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda di famiglia; mentre per le utenze di soggetti non residenti anche il numero dei soggetti occupanti.

per le utenze non domestiche i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione, ecc. codice fiscale, partita Iva, codice Ateco dell'attività, sede legale) ed i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale)

l'ubicazione, il numero civico e se esistente il numero dell'interno, i dati catastali dei locali e delle aree, la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree.

la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione

la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni..

Gli altri uffici comunali, nel rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi o altri atti simili, devono invitare l'utente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 29. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 30. Accertamento- sanzioni ed interessi

L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione e l'omesso o parziale versamento, alle prescritte scadenze, sono accertati notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno

successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, o il tributo era dovuto avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica o per omesso o insufficiente pagamento.

L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, ovvero in caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applicano le sanzioni previste dalla legge.

Sulle somme dovute si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di tre punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art.31. Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento

Il comune, su richiesta del contribuente, può concedere la rateizzazione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento. L'istanza dovrà essere presentata all'ufficio tributi prima della scadenza del termine di versamento.

La rateizzazione viene concessa dal responsabile del tributo tenendo conto delle modalità indicate nel vigente regolamento delle entrate e seguendo le indicazioni e gli indirizzi espressi dalla G.C. con atto n. 65 del 28/05/2013.

Art. 32. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in tre rate trimestrali, scadenti nei mesi di maggio, ottobre dell'anno corrente e febbraio dell'anno successivo, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

2. Il tributo comunale e la maggiorazione dovuti per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante delega di pagamento unificata (modello F24) o bollettino di conto corrente postale unificato approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14/05/2013.

Art. 33. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto

alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 30, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 34. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a € 5,00 euro per anno d'imposta.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 35. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme. (come l'interpello, il ravvedimento e l'autotutela).

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie

Art. 36. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.

2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto

con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava la tariffa relativa alla gestione dei rifiuti urbani.

Art. 37. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 38. Disposizioni transitorie

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 39. Disposizioni per l'anno 2013

1. Per l'anno 2013 il tributo comunale ed il tributo provinciale, sono versati in tre rate scadenti alla fine dei mesi di agosto, novembre del corrente anno e febbraio dell'anno successivo.
3. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione per i servizi indivisibili è effettuato in base alla misura standard di 0,30 euro per metro quadrato, ed è riservata allo Stato e versata in unica soluzione in concomitanza alla rata di novembre 2013.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

rifiuti di carta, cartone e similari;

rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;

imballaggi primari

imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;

contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);

sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;

accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;

frammenti e manufatti di vimini e sughero,

paglia e prodotti di paglia;

scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;

fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;

ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;

feltri e tessuti non tessuti;

pelle e simil - pelle;

gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;

resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;

imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;

moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;

materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);

frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;

rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;

manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;

nastri abrasivi;

cavi e materiale elettrico in genere;

pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;

scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;

scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;

residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;

accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

rifiuti delle cucine;

rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;

vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,

rifiuti ingombranti

spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;

indumenti e lenzuola monouso;

gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi

pannolini pediatrici e i pannoloni,

contenitori e sacche delle urine;

rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti	Comuni fino a 5.000 abitanti
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Cinematografi, teatri	02. Campeggi, distributori carburanti
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	03. Stabilimenti balneari
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	04. Esposizioni, autosaloni
05. Stabilimenti balneari	05. Alberghi con ristorante
06. Autosaloni, esposizioni	06. Alberghi senza ristorante
07. Alberghi con ristorante	07. Case di cura e riposo
08. Alberghi senza ristorante	08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	09. Banche ed istituti di credito
10. Ospedali	10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Agenzie, studi professionali, uffici	11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Banche e istituti di credito	12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	15. Attività artigianali di produzione beni
16. Banchi di mercato beni durevoli	
17. Barbiere, estetista, parrucchiere	

<p>18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)</p> <p>19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto</p> <p>20. Attività industriali con capannoni di produzione</p> <p>21. Attività artigianali di produzione beni specifici</p> <p>22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie</p> <p>23. Birrerie, hamburgerie, mense</p> <p>24. Bar, caffè, pasticceria</p> <p>25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)</p> <p>26. Plurilicenze alimentari e miste</p> <p>27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio</p> <p>28. Ipermercati di generi misti</p> <p>29. Banchi di mercato generi alimentari</p> <p>30. Discoteche, night club</p>	<p>specifici</p> <p>16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie</p> <p>17. Bar, caffè, pasticceria</p> <p>18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</p> <p>19. Plurilicenze alimentari e/o miste</p> <p>20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante</p> <p>21. Discoteche, night club</p>
---	--